

Protocollo d'intesa

di collaborazione attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico nel settore delle costruzioni

tra

INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Lombardia, con sede legale in Via IV Novembre 144 in Roma e ufficio in Milano, via Giuseppe Mazzini 7, codice fiscale 01165400589, rappresentato dal Direttore regionale, Dott. Giuseppe Gigante

e

Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, con sede in Milano, Via San Maurilio, 21 codice fiscale 80023630157, rappresentato dall'ing. Giovanni Deleo in qualità di legale rappresentante

di seguito dette anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- INAIL è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti di INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- INAIL, in forza degli artt. 9, 10 e 11 del d.lgs. n.81/2008, ha il compito di svolgere attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, anche in collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio e con il sostegno finanziario di iniziative utili alla diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;
- INAIL Direzione centrale prevenzione, nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione e perseguite sulla base di quanto delineato dal Consiglio di Indirizzo

e Vigilanza, ha stabilito le Linee di Indirizzo Operativo per la Prevenzione (LIOP), pubblicate sul portale istituzionale (www.inail.it), che definiscono le priorità per lo sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni sinergiche di "sistema", e a consolidare la rete di rapporti sia a livello centrale che territoriale, basate sull'interazione con le Istituzioni unitamente alla realizzazione di azioni di coinvolgimento delle parti sociali;

- l'impegno fondamentale di INAIL, nella logica della tutela integrale dei lavoratori e nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione, sviluppando nei soggetti coinvolti la percezione del rischio;
- tali indirizzi sono stati declinati nel Piano triennale per la prevenzione 2025-2027 approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 13 maggio 2025, n. 7, aggiornato per l'anno 2026 con successiva delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 3 del 13 marzo 2026 e nel Piano delle Attività di ricerca 2025-2027 approvato con delibera del Consiglio di indirizzo e Vigilanza del 18 febbraio 2025, n. 2 e aggiornato per l'anno 2026 con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 4 maggio 2026 n. 6;
- Assimpredil Ance opera quale rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni e delle attività affini, promuovendone lo sviluppo, la qualificazione e la competitività. A tal fine, svolge attività di rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese associate, presta assistenza in ambito amministrativo, economico, giuridico, sindacale, tecnico e tributario, favorisce il confronto con le istituzioni, gli enti pubblici e privati e le parti sociali e partecipa alla definizione delle politiche e degli strumenti di sviluppo del settore.
- L'Associazione promuove inoltre la formazione e la qualificazione professionale, la ricerca e l'innovazione, l'accesso ai mercati, la cooperazione tra imprese e lo sviluppo di reti, consorzi e altre forme associative, nonché iniziative volte alla tutela del lavoro, della dignità della persona, dell'ambiente e alla diffusione dei valori di legalità e responsabilità sociale.
- le Parti condividono l'opportunità di sviluppare, mediante il presente Accordo, una collaborazione istituzionale sulla base dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., finalizzata a promuovere la cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni e dell'edilizia
- la sinergia tra l'Inail e Assimpredil Ance costituisce una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, nel settore delle costruzioni e dell'edilizia.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO:

di sottoscrivere il presente Protocollo per la realizzazione di iniziative di promozione e informazione per lavoratori e datori di lavoro delle imprese del settore edile.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto e finalità

Al fine di promuovere i principi dello sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatologico nel settore edile, le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali indicati nelle premesse, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'Intesa sono definiti i seguenti ambiti di collaborazione:

- iniziative congiunte in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia formative che informative, dedicate all'aggiornamento professionale delle figure tecniche della prevenzione;
- studio ed analisi dei fattori di rischio rispetto a situazioni specifiche del settore individuate dalle Parti con finalizzazione divulgativa e formativa;
- analisi e studi sulle possibili applicazioni tecnologiche per il miglioramento dei processi di prevenzione, analisi del rischio, gestione della sicurezza e monitoraggio delle condizioni di lavoro, per la riduzione degli infortuni e l'ottimizzazione delle misure di sicurezza aziendali.

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto. Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono sull'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

Art. 4 Comitato di coordinamento

Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento, composto da rappresentanti di ciascuna di esse in numero non inferiore a due.

Al Comitato di coordinamento sono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

Il Comitato, condividendo ogni decisione, presidia l'efficace realizzazione delle iniziative condivise, indirizza gli interventi e definisce i criteri di individuazione dei destinatari, anche in base all'andamento infortunistico, monitorando e valutando i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi individuati.

Il Comitato si riunisce secondo le modalità condivise dalle Parti, verbalizzando gli incontri e redigendo una relazione di report sullo stato di avanzamento e conclusivo dei lavori.

Articolo 5 Impegni delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in linea con le rispettive norme di funzionamento, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali. Il Protocollo non dovrà prevedere alcun contributo economico tra le Parti, ma essere orientato esclusivamente alla definizione di un quadro di collaborazione finalizzato alla diffusione della cultura della prevenzione, alla condivisione di buone pratiche e alla realizzazione di attività congiunte di interesse comune.

Le attività troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento di cui all'art.4. I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

Art. 6

Proprietà intellettuale

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività. Le Parti si impegnano a garantirne il libero utilizzo da parte dei soggetti interessati per fini formativi e informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet e/o sui propri social media notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato anche dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente accordo, a seguito di espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.

Articolo 7

Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi delle Parti saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione del logo delle tre Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 8

Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, e si impegnano a trattare i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal 5 6 d.lgs. 101/2018 e dalla legge 205/2021, nonché dal GDPR – Regolamento UE 2016/679

Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Art. 9

Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Art. 10

Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà la durata triennale.

Articolo 11

Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile e verso terzi dei propri dipendenti e dei propri collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 12

Sicurezza sul lavoro

Ferma restando la possibilità di effettuare incontri in remoto, soprattutto quando ciò risulti in linea con le indicazioni vigenti al momento in materia di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle Parti si rechi presso uffici dell'altra per incontri ed altre attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante assicurerà al sopra citato personale ed esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori sulla base delle risultanze del proprio DVR redatto ai sensi del predetto D.lgs. n. 81/2008 nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. I lavoratori dipendenti o equiparati devono attenersi, alle norme e regolamenti in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente accordo.

Articolo 13

Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di

divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata

"confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- I. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- II. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- III. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato dette informazioni.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sull'informazione confidenziale, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, a un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite

Art.14

Foro competente

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente è quello di Milano.

Articolo 15

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Il testo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto

Assimpredil Ance:

Il Presidente

Dr. Ing. Giovanni Deleo

INAIL Direzione regionale Lombardia:

Il Direttore regionale

Dott. Giuseppe Gigante

Milano, 26/10/2026